

# **LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE**

## **L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO**

Il Capo sesto dello schema di D.Lgs. contiene le modifiche del capo V rubricato dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari ed immobiliari dei terzi del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 92 a 103.

In esecuzione del principio di delega, che impone di abbreviare i tempi della procedura al fine di realizzare il massimo grado di economia dei mezzi giudiziari e di semplificare le modalità di presentazione delle domande, è stata rivisitata la disciplina dell'accertamento del passivo e delle correlate impugnazioni, puntando su un modello unitario di procedimento, nel contesto del quale siano ben distinguibili i ruoli delle parti (creditori istanti e curatore) e del giudice delegato, e sia ben definito il sistema delle impugnazioni, sulla base di una serie di principi di seguito enucleati (relazione).

### **TESTO DELLA LEGGE DELEGA**

Art. 1, comma 6, lettera a), numero 9), Legge 14 marzo 2005, n. 80: “modificare la disciplina dell'accertamento del passivo:

- abbreviando i tempi della procedura;
- semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e
- prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo”.

**Titolo II**  
**DEL FALLIMENTO**  
**Capo V**  
**DELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO**  
**E DEI DIRITTI REALI MOBILIARI DEI TERZI**

Vecchio testo	Art. 77 D.Lgs. (Modifiche all'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 92 - (Avviso ai creditori per la verifica)</b>  Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo.</p> <p>Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel Regno l'avviso è rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro rappresentante nel Regno, il giudice può prorogare il termine e della proroga è data notizia a tutti gli altri creditori e interessati.</p>	<p>1. L'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:  <b>Art. 92 - (Avviso ai creditori ed agli altri interessati).</b> <i>Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:</i></p> <p><i>1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente;</i></p> <p><i>2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;</i></p> <p><i>3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.</i></p> <p><i>Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente”.</i></p>

**RELAZIONE GOVERNATIVA**

L'articolo in commento puntualizza il contenuto dell'avviso che il curatore dà a mezzo posta, ovvero a mezzo telefax e posta elettronica, a tutti i creditori compresi i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito.

Vecchio testo	Art. 78 (Modifiche all'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 93 - (Domanda di ammissione al passivo)</b> La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi.</p> <p>Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.</p>	<p>1. L'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: <b>“Art. 93.(Domanda di ammissione al passivo)</b> <i>La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.</i> <i>Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.</i> <i>Il ricorso contiene:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;</i></li> <li><i>2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;</i></li> <li><i>3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;</i></li> <li><i>4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;</i></li> <li><i>5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini della successive comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.</i></li> </ol> <p><i>Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4, il credito è considerato chirografario.</i> <i>Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5, tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello</i></p>

<p>I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima dell'adunanza di verifica.</p> <p>Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.</p>	<p><i>stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.</i></p> <p><i>Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.</i></p> <p><i>I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno <b>quindici giorni</b> prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.</i></p> <p><i>Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.</i></p> <p><i>Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.</i></p> <p><i>Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.”.</i></p>
---	---

## RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo in esame contiene la compiuta esplicitazione del contenuto della domanda di ammissione al passivo, che può avere ad oggetto tanto crediti, quanto la restituzione e/o la rivendicazione di beni mobili ed immobili, nonché la descrizione esatta del petitum e della fonte della pretesa, della quale si chiede l'ammissione al passivo, inclusa l'indicazione del titolo di prelazione, con relativa graduazione del credito e l'eventuale descrizione del bene sul quale la pretesa, ove speciale, si esercita.

Novità sono altresì previste in ordine alla facoltà del creditore di consentire che le successive dichiarazioni avvengano per posta elettronica o per telefax.

Di particolare rilievo è la disposizione che nei commi quarto e quinto sanziona con l'inammissibilità del ricorso la mancanza o l'assoluta incertezza di uno dei requisiti che definiscono il contenuto della domanda. Nel caso che tale carenza riguardi il titolo di prelazione il credito viene considerato chirografario.

Ancora di particolare importanza, al fine di evitare che la liquidazione possa coinvolgere beni di terzi in contestazione, è la previsione secondo la quale il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione di beni oggetto delle domande di restituzione o di rivendicazione dei beni.

Infine, è chiarito che il rappresentante comune degli obbligazionisti può presentare la domanda di ammissione al passivo a tutela degli interessi comuni dei singoli obbligazionisti o di gruppi di obbligazionisti.

Al fine, poi, di accelerare i tempi dell'esame delle domande di ammissione al passivo, è previsto, a pena di decadenza, che i documenti non presentati con la domanda devono essere depositati in cancelleria almeno quindici giorni prima dell'adunanza fissata per l'esame dello stato passivo.

Vecchio testo	Art. 79 (Modifiche all'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 94 - (Effetto della domanda)</b> La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento.</p>	<p>1. L'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: <i>“Art. 94 (Effetti della domanda). La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.”.</i></p>

### RELAZIONE GOVERNATIVA

L'articolo in commento, che reca la disciplina degli effetti della domanda di ammissione al passivo, equiparata negli effetti a quelli della domanda giudiziale, è stato alleggerito della previsione riguardante la decadenza dei termini per gli atti che non possono essere compiuti durante il fallimento in quanto non essendo ben chiaro quali effetti ulteriori, oltre la interruzione della prescrizione, potessero conseguire dalla presentazione della domanda, essendo pacifico in giurisprudenza che la presentazione della stessa, impedisce la decadenza del creditore dall'azione contro il fideiussore ex articolo 1957 codice civile.

Vecchio testo	Art. 80 (Modifiche all'articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 95 - (Formazione dello stato passivo)</b> Il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato. Questi con l'assistenza del curatore, sentito il fallito ed assunte le opportune informazioni, esamina le domande e predispone in base ad esse lo stato passivo del fallimento. Il giudice indica distintamente i crediti che ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o delle relative garanzie. I crediti indicati nell'ultimo comma dell' art. 55 e quelli per i quali non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito. Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato dall' art. 16, n. 5. I creditori possono prenderne visione.</p>	<p>1. L'articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: <i>“Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.</i></p> <p><i>Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, dandone comunicazione ai</i></p>

	<p><i>creditori, ai titolari di diritti sui beni ed al fallito, ed avvertendoli che possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della udienza.</i></p> <p><i>All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.</i></p> <p><i>Il fallito può chiedere di essere sentito.</i></p> <p><i>Delle operazioni si redige processo verbale.”</i></p>
--	---

### RELAZIONE GOVERNATIVA

Nell'articolo in commento, la disciplina dell'accertamento del passivo viene innovata sin dalla prima fase di formazione del progetto dello stato passivo direttamente da parte del curatore, non più da parte del cancelliere. Il curatore, previo esame delle domande di ammissione, predispone un completo progetto di stato passivo, con elenchi separati dei creditori e dei titolari di altri diritti immobiliari e mobiliari rassegnando per ciascuna domanda le sue motivate conclusioni.

In tale fase, il curatore potrà eccepire direttamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato, nonché l'inefficacia del titolo su cui si fondano il credito o la prelazione.

Il progetto va depositato in cancelleria almeno **quindici** giorni prima della udienza fissata per l'esame dello stato passivo e comunicato ai creditori ed al fallito, i quali possono esaminarlo e presentare osservazioni scritte sino a **cinque** giorni prima dell'udienza.

Nel corso di quest'ultima udienza, il giudice delegato, tenuto conto delle eccezioni sollevate dal curatore, di quelle rilevabili d'ufficio e di quelle sollevate dagli altri creditori, decide su ciascuna domanda nei limiti del richiesto.

La norma chiarisce infine che il fallito, non solo può intervenire in udienza, ma ha altresì il diritto di essere sentito in merito al contenuto delle domande.

Vecchio testo	Art. 81 (Modifiche all'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 96 - (Verificazione dello stato passivo)</b>            Nell'adunanza prevista dall' art. 16, n. 5, è esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo predisposto dal giudice. Sono inoltre esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate nell'adunanza stessa.</p> <p>Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonché dei nuovi documenti esibiti, apporta allo stato passivo le modificazioni e le integrazioni che</p>	<p>1. L'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:  <b>“Art. 96 (Formazione ed esecutività dello stato passivo).</b> <i>Il giudice delegato, con decreto, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. Il decreto è succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.</i></p> <p><i>Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il</i></p>

ritiene necessarie.

[per i crediti ammessi con riserva cfr. 2° e 3° comma dell'art. 95]

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Il giudice ha in ogni caso facoltà di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni.

**Art. 97 - (Esecutività dello stato passivo)**

[1° comma] Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla data in cui l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva prevista nel quarto comma dell'articolo precedente.

Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione.

*grado dell'eventuale diritto di prelazione.*

*Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:*

*1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;*

*2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;*

*3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.*

*Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.*

*Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.*

*Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.”*

**RELAZIONE GOVERNATIVA**

L'articolo in rassegna precisa che, in caso di contestazioni da parte del curatore, il giudice delegato debba succintamente motivare il decreto con cui accoglie, respinge o dichiara inammissibile la domanda di ammissione al passivo.

Il provvedimento di accoglimento deve inoltre indicare il grado dell'eventuale diritto di prelazione.

Viene inoltre nel terzo comma, data precisa individuazione dei crediti ammissibili con riserva.

In funzione acceleratoria del procedimento, viene soppressa la previsione che consentiva al giudice delegato di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo sicché il decreto di esecutività dovrà essere pronunciato in udienza al termine dell'esame di tutte le domande cioè anche al fine di consentire ai creditori ammessi di procedere alle operazioni di voto per la richiesta di sostituzione del curatore o dei componenti del comitato dei creditori ai sensi dell'articolo 37-bis.

Di peculiare rilievo è la norma che ponendo fine ai contrasti interpretativi, dispone che sia il decreto di esecutività dello stato passivo sia che le decisioni assunte dal tribunale all'esito delle impugnazioni di cui agli articoli 98 e 99 producono effetti soltanto all'interno della procedura fallimentare.

Vecchio testo	Art. 82 (Modifiche all'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 97 - (Esecutività dello stato passivo)</b></p> <p>[il 1° e il 2° comma sono riportati in calce all'art. 96]</p> <p>Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne dà immediatamente notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva mediante raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>1. L'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:</p> <p><b>“Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.</b></p> <p><i>La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione.”.</i></p>

## RELAZIONE GOVERNATIVA

La disposizione in esame reca l' onere per il curatore di comunicare a tutti i creditori insinuati l'avvenuto deposito dello stato passivo affinché questo possa essere dagli stessi esaminato ai sensi dell'articolo 93. Il curatore dovrà altresì informare i creditori non ammessi o ammessi parzialmente del diritto di proporre opposizione.

Vecchio testo	Art. 83 (Modifiche all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 98 - (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva)</b></p> <p>I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro 15 giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria presentando ricorso al giudice delegato [1].</p> <p>Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori oppositori e il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto [2].</p> <p>Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non</p>	<p>1. L'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:</p> <p><b>“Art. 98 - (Impugnazioni)</b></p> <p><i>Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.</i></p> <p><i>Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.</i></p> <p><i>Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili</i></p>

si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata

Possono intervenire in causa gli altri creditori.

Note:

[1]. La Corte costituzionale, con sentenza del 22 aprile 1986, n. 102, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

[2]. La Corte costituzionale, con sentenza del 30 aprile 1986, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede, nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima della udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore.

#### **Art. 99 - (Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa)**

Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.

Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.

Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi prevista dall'articolo 279, primo comma, del codice di procedura civile, il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo tutto o in parte il credito contestato.

La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed è provvisoriamente esecutiva.

Il cancelliere dà immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile.

Il termine per appellare è di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza ed è ridotto della metà [1] [2].

Note:

1 La Corte costituzionale, con sentenza del 27 novembre 1980,

*contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.*

*Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.*

*Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.”.*

<p>n. 152, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizione allo stato passivo.</p> <p>2 Comma abrogato dall'art. 160, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.</p>	
---	--

Vecchio testo	Art. 84 (Modifiche all'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 99 - (Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa)</b></p> <p>[omissis – vd. art. precedente]</p>	<p>1. L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:</p> <p><b>“Art. 99 - (Procedimento).</b> <i>Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.</i></p> <p><i>Il ricorso deve contenere:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;</i></li> <li>2) <i>le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale che ha dichiarato il fallimento;</i></li> <li>3) <i>l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;</i></li> <li>4) <i>l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.</i></li> </ol> <p><i>Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito. Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni liberi.</i></p> <p><i>Il giudice delegato non può far parte del collegio.</i></p> <p><i>La parte nei confronti della quale la domanda è proposta deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.</i></p> <p><i>Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendono intervenire nel giudizio.</i></p>

	<p><i>Nel corso dell'udienza, il tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti.</i></p> <p><i>Il tribunale, se necessario, può assumere informazioni anche d'ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.</i></p> <p><i>Il fallito può chiedere di essere sentito.</i></p> <p><i>Il tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via provvisoria, le domande non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti. Qualora il tribunale non abbia pronunciato in via definitiva, provvede con decreto motivato non reclamabile entro venti giorni dall'udienza.</i></p> <p><i>Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.”</i></p>
--	---

## RELAZIONE GOVERNATIVA

Gli articoli in oggetto contengono la previsione di un'unica ampia categoria di “impugnazioni” dello stato passivo, all'interno della quale si collocano, attraverso l'esplicitazione dei relativi presupposti, le tre *species* dell'opposizione, dell'impugnazione propriamente detta e della revocazione.

L'unificato procedimento di impugnazione, viene governato dal modello camerale, destinato a chiudersi con decreto non reclamabile, ma ricorribile per cassazione.

L'articolazione del procedimento, nonostante la sua snellezza, garantisce il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

In mancanza di contestazioni da parte del curatore o di altri creditori, il tribunale può accogliere la domanda, anche in via provvisoria, con decreto pronunciato nella stessa udienza. In mancanza, ovvero quando pronuncia in via provvisoria, il tribunale provvede in via definitiva con decreto motivato entro venti giorni dall'udienza.

Vecchio testo	Art. 85 (Abrogazione dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 100 -(Impugnazione dei crediti ammessi)</b> Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato [1]. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell' art. 98, terzo comma [2]. Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non</p>	<p>1. L'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.</p>

impugnabile che il caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.

Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.

Note:

1. La Corte costituzionale: a) con sentenza del 22 aprile 1986, n. 102, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo;b) con sentenza del 14 dicembre 1990, n. 538, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, emanati ex art. 101, terzo comma, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi all'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo.

2. La Corte costituzionale, con sentenza del 30 aprile 1986, n. 120, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede, nei confronti del creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore e ai creditori i cui crediti sono impugnati.

## RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 85 decreto legislativo

L'articolo in commento prevede l'espressa abrogazione dell'articolo 100 della legge fallimentare, già colpito dalle pronunce della Consulta che ne hanno dichiarato, a più riprese, l'illegittimità costituzionale.

Vecchio testo	Art. 86 (Modifiche all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 101 - (Dichiarazioni tardive di crediti)</b> Anche dopo il decreto previsto nell' art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.</p>	<p>1. L'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: <b>“Art. 101 - (Domande tardive di crediti)</b> <i>Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e</i></p>

<p>Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonché il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si sostituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono intervenire gli altri creditori.</p> <p>Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli artt. 175 e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.</p>	<p><i>non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.</i></p> <p><i>Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.</i></p> <p><i>Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.</i></p> <p><i>Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.”.</i></p>
--	---

## RELAZIONE GOVERNATIVA

Viene dettata una nuova e compiuta disciplina delle domande tardive, attraverso la riduzione dei termini per la relativa presentazione - dodici mesi, prorogabili fino a diciotto a far data dal deposito del decreto di esecuzione dello stato passivo - e la limitazione della possibilità di presentare domande fino all'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo ai soli casi di comprovata causa non imputabile.

Vecchio testo	Art. 87 (Modifica dell'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>[Art. 102 - (Istanza di revocazione contro crediti ammessi)</b></p> <p>Se prima che sia chiuso il fallimento si scopre che l'ammissione di un credito o d'una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvencono documenti decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque creditore può proporre domanda di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale, relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa.</p>	<p>1. L'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:</p> <p><b>“Art. 102. Previsione di insufficiente realizzo.</b></p> <p><i>- Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da</i></p>

<p>L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa. Il curatore può intervenire in giudizio. Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati. Se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale.]</p>	<p><i>distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.</i></p> <p><i>Il tribunale dispone in conformità a quanto previsto nel primo comma anche se la condizione di insufficiente realizzo emerge nel corso delle eventuali udienze successive a quella fissata ai sensi dell'articolo 16.</i></p> <p><i>Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.”.</i></p>
--	---

### RELAZIONE GOVERNATIVA

Viene altresì prevista la possibilità che il tribunale, dietro motivata istanza del curatore, decreti, sentito anche il comitato dei creditori ed il fallito, il non farsi all'accertamento del passivo dopo la presentazione delle domande di ammissione e prima dell'udienza per la verifica, qualora risulti che non vi sia alcuna prospettiva di realizzare un attivo da distribuire ai creditori, fatto salvo il pagamento delle spese della procedura e dei crediti prededucibili.

L'obiettivo è quello di realizzare, in esecuzione della delega, l'economia del mezzo processuale e, al contempo, di consentire al creditore istante i benefici fiscali ordinariamente connessi alla presentazione della domanda di ammissione al passivo.

Vecchio testo	Art. 88 (Modifiche all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 103 - (Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili)</b></p> <p>Le disposizioni degli artt. da 93 a 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.</p> <p>In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli artt. 95, 96 e 97.</p> <p>Se le domande sono proposte tardivamente a norma dell' art. 101, il giudice delegato può sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o separate, con cauzione o senza.</p> <p>In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.</p> <p>Le domande di rivendicazione, restituzione e</p>	<p>1. L'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:</p> <p><b>“Art. 103. Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione.</b> - Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.”.</p>

separazione sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme ancora da distribuire.	
---	--

### **RELAZIONE GOVERNATIVA**

Viene infine previsto che ai procedimenti relativi all'accertamento dei diritti reali e personali dei terzi sui beni immobili e mobili si applica il regime probatorio previsto dall'articolo 621 codice di procedura civile in tema di opposizione di terzo.

Viene poi introdotto il potere del creditore di modificare la domanda e di chiedere l'ammissione al passivo del controvalore bene che non sia stato acquisito all'attivo della procedura.

## **CAPO VII**

### **LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO**

Il Capo ottavo dello schema di D.Lgs. contiene le modifiche del capo VII rubricato della ripartizione dell'attivo del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 110 a 117.

Anche la disciplina della ripartizione dell'attivo è stata improntata al principio della speditezza e della economicità, essendo stata prevista la pronta distribuzione dei ricavati man mano che si realizzano, in conformità, del resto, all'attuale sistema.

Peraltro, il presente decreto ha altresì previsto una serie di precise soluzioni, spesso tratte dal diritto vivente, volte a regolamentare, per un verso, fattispecie pur frequenti, ma non specificamente disciplinate dalla legge del 1942, come quella dell'insufficienza dell'attivo anche per il soddisfacimento dei soli creditori prededucibili o, per altro verso, a imporre regole comportamentali obbligatorie nelle ipotesi in cui, nel vigore dell'attuale legge, si erano formati suggerimenti o indirizzi interpretativi non sempre univoci o dotati di sufficiente chiarezza, come nel caso dei c.d. conti speciali o delle modalità di accertamento e di pagamenti dei crediti prededucibili e del decorso del computo degli interessi.

Per altro verso, con il presente intervento normativo vengono colmate vistose lacune esistenti nell'attuale sistema, da tempo segnalate da dottrina e giurisprudenza: così, non solo per la disciplina relativa al trattamento dei crediti prededucibili, ma anche per ciò che riguarda taluni aspetti dei meccanismi di riparto rimasti in ombra nel sistema vigente e tuttora fonte di ondivaghe interpretazioni.

### **TESTO DELLA LEGGE DELEGA**

Art. 1, comma 6, lettera a), numero 11), Legge 14 marzo 2005, n. 80: “modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi”.

**Titolo II**  
**DEL FALLIMENTO**  
**Capo VII**  
**DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO**

Vecchio testo	Art. 98 (Modifiche all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 110 - (Progetto di ripartizione)</b>  Il curatore, ogni due mesi a partire dalla data del decreto previsto dall' art. 97, salvo che il giudice delegato stabilisca un termine diverso, deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.</p> <p>Il giudice, sentito il comitato dei creditori, <u>apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti</u> e ne ordina il deposito in cancelleria disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati.</p> <p>I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di riparto, rendendolo esecutivo.</p>	<p>1. L'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:  <i>“Art. 110. Procedimento di ripartizione. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.</i></p> <p><i>Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</i></p> <p><i>I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui all'articolo 26.</i></p> <p><i>Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.”.</i></p>

**RELAZIONE GOVERNATIVA**

In tema di procedimento di ripartizione dell'attivo, nel primo comma viene esteso il termine per il curatore per presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime.

Nel secondo comma, in linea con le rimodellate attribuzioni degli organi della procedura fallimentare, viene, da un lato, soppressa la previsione secondo cui il giudice delegato può

apportare al progetto di distribuzione le variazioni che reputa convenienti e dall'altro, viene introdotta la previsione secondo cui i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme del procedimento camerale ex articolo 26, previsto in tema di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale.

Nell'ultimo comma viene infine previsto che una volta decorso il termine per il reclamo, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

Se, nell'ipotesi inversa viene proposto reclamo, invece, il giudice delegato dichiara esecutivo il progetto di distribuzione previo accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.

Viene altresì precisato che il provvedimento con cui si decide il reclamo si provvede anche in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

Vecchio testo	Art. 99 (Modifiche all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 111 - (Ordine di distribuzione delle somme)</b> Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;</li> <li>2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;</li> <li>3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.</li> </ol> <p>I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato.</p>	<p>All'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><b>Art. 111 - (Ordine di distribuzione delle somme)</b> Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) per il pagamento dei crediti prededucibili;</i></li> <li>2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;</li> <li>3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.</li> </ol> <p><i>Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1."</i></p>

## RELAZIONE GOVERNATIVA

Una prima soluzione volta a chiarire l'ordine di distribuzione delle somme, è contenuta nella modifica del primo comma dell'articolo in commento dove, in sostituzione della previsione contenuta nel numero 1) del regio decreto del 1942, viene stabilito che le somme ricavate debbono essere erogate per il pagamento prioritario dei crediti prededucibili.

Nella modifica del comma secondo dell'articolo in esame viene dettata la definizione dei debiti prededucibili, stabilendo che tali sono quelli così qualificati dalla legge e quelli sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale.

Vecchio testo	Art. 100 (Introduzione degli articoli 111-bis, 111-ter, 111-quater)
[nuova previsione]	<p><i>1. Dopo l'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p><b>“Art. 111 bis. Disciplina dei crediti prededucibili.</b></p> <p><i>I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Capo V della presente legge, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.</i></p> <p><b>Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di verifica dello stato passivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all'accertamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 101.</b></p> <p><i>I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.</i></p> <p><i>I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato se l'importo è superiore a euro 25000,00; l'importo può essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici Istat sul costo della vita.</i></p> <p><i>Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.</i></p>

## RELAZIONE GOVERNATIVA

L'esigenza sopra meglio illustrata di porre le condizioni per favorire una uniformità applicativa della ripartizione dell'attivo, ha indotto a prevedere espressamente, nel primo comma dell'articolo in rassegna, che i crediti prededucibili debbono essere accertati con le modalità dell'accertamento del passivo, ad esclusione di quelli non contestati per ammontare e per collocazione, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di liquidazione di compensi (in quest'ultimo caso, essi andranno accertati con le modalità del procedimento camerale ex articolo 26, previsto in tema di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale).

Nel secondo comma viene introdotto il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i crediti prededucibili devono essere soddisfatti per capitale, spese e interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, ma con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori muniti di garanzia reale sui beni alienati. Viene altresì mantenuta ferma la diversa soluzione, costituente *ius receptum*, secondo cui tale priorità non esiste nel solo caso in cui i crediti prededucibili si riferiscano ad attività incrementative del valore dei beni medesimi, pignorati o ipotecati, o che, comunque, abbia arrecato beneficio ai creditori *de quibus*.

A fini acceleratori viene disposto che i crediti prededucibili, sorti nel corso del fallimento, liquidi, esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. In quest'ultima ipotesi viene, altresì, introdotta la disposizione di garanzia secondo cui detto pagamento, superiore ad un importo di 25.000,00 euro, deve essere autorizzato dal comitato dei creditori.

La norma reca la possibilità che con decreto del Ministro della giustizia detto importo sia aggiornato ogni cinque anni sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita.

Infine, per l'ipotesi in cui l'attivo risulti insufficiente, viene previsto che la distribuzione avvenga secondo criteri di gradualità e proporzionalità conformemente all'ordine di prelazione assegnato dalla legge.

Vecchio testo	Art. 100 (Introduzione degli articoli 111-bis, 111-ter, 111-quater)
[nuova previsione]	<p><b>Art. 111 ter. Conti speciali.</b> <i>La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.</i></p> <p><i>Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.</i></p>

## RELAZIONE GOVERNATIVA

Sempre nell'ottica chiarificatrice sopra accennata, viene prevista espressamente la disciplina dei c.d. conti speciali, definendo cosa si intende per massa liquida attiva immobiliare e massa liquida attiva mobiliare e prescrivendo analitiche e specifiche modalità di conto per il curatore.

Vecchio testo	Art. 100 (Introduzione degli articoli 111-bis, 111-ter, 111-quater)
[nuova previsione]	<p><b>111 quater. Crediti assistiti da prelazione.</b> <i>I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.</i> <i>I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.”.</i></p>

## RELAZIONE GOVERNATIVA

Viene infine specificatamente introdotta la disciplina dei crediti assistiti da prelazione. In proposito viene disposto che i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, spese ed interessi, nei limiti previsti dagli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, così creando un coordinamento normativo tra la norma in commento e il sistema di concorso dei diritti di prelazione (crediti pignorati, crediti ipotecari e crediti privilegiati).

Vecchio testo	Art. 101 (Modifiche all'articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 112 - (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente)</b> I creditori ammessi a norma dell' art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione. Se però dalla sentenza pronunciata a norma dell' articolo 101 risulta che il ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni.</p>	<p>1. L'articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: <b>“Art. 112. Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.</b> <i>I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili. ”.</i></p>

## RELAZIONE GOVERNATIVA

La modifica dell'articolo in commento si limita a riformulare la disposizione in tema di modalità di partecipazione dei creditori ammessi tardivamente senza alterarne nella sostanza la struttura previgente.

Vecchio testo	Art. 102 (Modifiche all'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 113 - (Ripartizioni parziali)</b> Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verifica;</li><li>2) ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonché ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;</li><li>3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;</li></ol> <p>4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.</p>	<p>1. L'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: <i>“Art. 113. Ripartizioni parziali. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1) ai creditori ammessi con riserva;</i></li><li><i>2) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;</i></li><li><i>3) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;</i></li><li><i>4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.</i></li></ol> <p><i>Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.</i></p> <p><i>Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.”.</i></p>

## RELAZIONE GOVERNATIVA

In questo sforzo di innovare, ma anche di fare chiarezza, onde evitare il protrarsi di ambiguità e di incertezze, è stato, fra l'altro, stabilito che, già nel primo progetto di riparto parziale, il curatore è tenuto a specificare le somme che spetterebbero a quattro precise categorie di creditori, i cui diritti nell'ambito del concorso non siano stati ancora definitivamente accertati a causa di ammissioni con riserva o di opposizioni o di impugnazioni o di revocazioni in corso.

Al fine di assicurare anche a questi creditori una prospettiva di soddisfacimento pari a quella degli altri creditori concorsuali definitivamente ammessi, si è ritenuto di prevedere, anche in sede di riparto finale, l'obbligatorietà degli accantonamenti a favore dei creditori già insinuati al passivo, ma non ancora definitivamente ammessi per le quattro sopra specificate ipotesi tassative.

Questa significativa novità rispetto al regio decreto del 1942 è dovuta alla necessità di contemperare due esigenze, da un lato, quella di tutela dei creditori che hanno proposto domanda di ammissione al passivo per crediti già vagliati (positivamente o anche negativamente, in tutto o in parte o anche solo per la causa di prelazione) dal giudice delegato, le cui aspettative sarebbero frustrate nel caso in cui - come spesso ora avviene - la procedura concorsuale venisse chiusa prima che fosse esaurito il procedimento sulle contestazioni; dall'altro, quella di favorire la rapidità delle procedure concorsuali, in conformità all'impostazione generale della riforma.

Vecchio testo	Art. 103 (Introduzione dell'articolo 113-bis)
[nuova previsione]	1. Dopo l'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: <b>“Art. 113 bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva.</b> <i>Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.”.</i>

## RELAZIONE GOVERNATIVA

La norma introduce *ex novo* la disciplina dello scioglimento delle ammissioni con riserva, prevedendo che allorquando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato con decreto modifica lo stato passivo disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

Vecchio testo	Art. 104 (Modifiche all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<b>Art. 114 - (Restituzione di somme riscosse)</b> Nei casi previsti dall' art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme rimosse con gli interessi legali.	1. L'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: <b>“Art. 114. Restituzione di somme riscosse.</b> <i>I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione</i> <i>I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse,</i>

	<i>oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.”.</i>
--	--

### RELAZIONE GOVERNATIVA

La novella reca una duplice innovazione anche in tema di restituzione di somme riscosse, precisando, rispetto al sistema previgente, che, in primo luogo, i pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione e che, in secondo luogo, i creditori i quali hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre gli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Vecchio testo	Art. 105 (Modifiche all'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 115 - (Pagamento ai creditori)</b> Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato.</p>	<p>1. L'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: <i>“Art. 115. Pagamento ai creditori. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo.”</i></p>

### RELAZIONE GOVERNATIVA

La modifica dell'articolo in commento, sempre in un ottica chiarificatrice, dispone che il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione con modalità che assicurino la prova dell'avvenuto pagamento.

Nel secondo comma viene precisato che nell'ipotesi di cessione dei crediti avvenuta prima della ripartizione, il curatore deve attribuire le quote di riparto ai cessionari unitamente alla documentazione che attesti l'avvenuta cessione risultante da un atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario. In quest'ultima ipotesi viene altresì disposto che il curatore provveda alla rettifica formale dello stato passivo.

Vecchio testo	Art. 106 (Modifiche all'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 116 - (Rendiconto del curatore)</b> Compiuta la liquidazione dell'attivo prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione.</p>	<p>1. L'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: <i>“Art. 116. Rendiconto del curatore. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice</i></p>

<p>Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria, e fissa l'udienza nella quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.</p> <p>Dell'avvenuto deposito e della fissazione della udienza è data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori.</p> <p>Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.</p>	<p><i>delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.</i></p> <p><i>Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.</i></p> <p><i>Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.</i></p> <p><i>Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.”.</i></p>
---	---

## RELAZIONE GOVERNATIVA

La novella in tema di rendiconto reca, nel primo comma della norma in esame, la precisazione che il curatore, una volta compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale ed in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Nel secondo comma, viene altresì aggiunta la previsione che, oltre alle osservazioni, ogni interessato può presentare eventualmente anche delle contestazioni.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.

Vecchio testo	Art. 107 (Modifiche all'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
<p><b>Art. 117 - (Ripartizione finale)</b> Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli</p>	<p>1. L'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “<b>Art. 117. Ripartizione finale.</b> Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli</p>

accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3 dell' art. 113, se la condizione non si è ancora verificata, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché a suo tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza.

*accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.*

*Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.*

*Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.*

*Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.”.*

## RELAZIONE GOVERNATIVA

E' opportuno ricordare che l'art. 117 del regio decreto del 1942 prevedeva che la ripartizione finale comprendesse obbligatoriamente anche gli accantonamenti precedentemente fatti, proprio perché essa doveva aver luogo dopo che tutte le contestazioni fossero state risolte e fosse stato approvato il rendiconto, su accordo dei creditori o giudizialmente ed altresì fosse stato liquidato il compenso al curatore. Ma poiché, con il passare del tempo, l'applicazione rigorosa di questo principio aveva, di fatto, allungato in modo abnorme la durata delle procedure fallimentari, che dovevano rimanere aperte per il solo fatto della pendenza di controversie, solitamente molto numerose, sullo stato passivo, la giurisprudenza ha progressivamente introdotto alcuni temperamenti al rigido principio della previa necessità che la ripartizione finale dovesse presupporre la definizione, con sentenza passata in giudicato, di tutte le contestazioni relative ai crediti concorrenti. Sennonché, questo indirizzo, teso a velocizzare la chiusura dei fallimenti, nell'interesse del debitore e dei creditori

concorrenti non contestati, ha, a sua volta, finito per ledere i diritti patrimoniali di quelli contestati o quantomeno, per renderne sempre più incerte le aspettative.

Su questo punto, allora, la norma novellata prevede che, in sede di ripartizione finale, gli accantonamenti fatti in precedenza devono essere distribuiti solo nel caso in cui sia intervenuta la decisione irrevocabile sulle questioni che li avevano originati; diversamente, essi devono essere mantenuti secondo le modalità stabilite dal giudice delegato e non impediscono la chiusura della procedura. Naturalmente, poiché la chiusura fa venir meno anche gli organi della procedura stessa, si è previsto un semplice meccanismo processuale - un ricorso al giudice designato dal presidente del tribunale - al fine di consentire, comunque entro i cinque anni dalla chiusura stessa, la distribuzione delle somme accantonate e depositate.